



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23/19

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA – PARCO SOLARE FOTOVOLTAICO CASCINA RICHIESTA VIA DELLE CASCINE IN COMUNE DI FRUGAROLO (AL). DITTA PROPONENTE: REN 145 VIA SALITA S. CATERINA 2/1 – GENOVA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	-	X
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	-
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 23 del 26 LUGLIO 2019.

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica – parco solare fotovoltaico Cascina Richiesta Via delle Cascine in Comune di Frugarolo (AL). Ditta proponente: REN 145 Via salita S. Caterina 2/1 – GENOVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la D.G.R. 14 Dicembre 2010, n. 3-1183, pubblicata sul B.U. Regione Piemonte, S.O. n. 50 del 16.12.2010, rubricata: "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010";

RICHIAMATO l'allegato nr. 1 alla succitata delibera, di cui si riporta un ampio stralcio per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica, ut infra riportato:

***AREE INIDONEE** Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree seguenti, altresì riportati nella tabella allegata, distinguendo le seguenti tipologie di aree: 1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale; 2. Aree protette; 3. Aree agricole; 4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico. 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio). Si evidenzia che, in attuazione del citato decreto, la Regione Piemonte ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale con Delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 la quale specifica che "... a far data dall'adozione del Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 in esso contenute, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 c. 9 del codice stesso". 1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO I siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO sono inidonei all'ubicazione di impianti fotovoltaici a terra. Specificatamente, a tutela dei siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO in Piemonte (Complesso dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude), nonché in applicazione di quanto indicato all'art. 33, comma 5, lettere a) e b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 e posto in salvaguardia "...non sono consentiti interventi che alterino la percezione visiva dei luoghi dalle strade e dai punti frequentati dal pubblico", all'interno delle perimetrazioni dei siti soprarichiamati. Tali ambiti, individuati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono riportati nella Tavola P2 del P.P.R.2 . Normativa di riferimento: - art. 33, comma 5, lettere a) e b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 recante "Norme per i siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO"; - artt. 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.*

1.2. Siti UNESCO - candidature in atto Le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO – core zone – analogamente ai siti già inseriti nel Patrimonio UNESCO, sono inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, al fine di tutelare la percezione visiva dei luoghi, in sintonia con quanto indicato all'art. 33, comma 5, lettere a) e b), del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 e posto in salvaguardia e in sintonia con i provvedimenti amministrativi sotto richiamati, che dettano criteri essenziali nella pianificazione e nell'uso dei territori ai fini del favorevole recepimento degli ambiti oggetto di candidatura. Tali ambiti sono individuati all'allegato 2 della d.g.r. 16 marzo 2010 n. 87-13582. Normativa di riferimento: - deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2010 n. 87-135823 recante "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato"; - deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2010 n. 32-287 recante "Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 87-13582 del 16 marzo 2010"; - determinazione dirigenziale n. 460 del 20/07/2010 (Presenza d'atto del documento tecnico per l'attuazione del progetto di candidatura UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato").

1.3. Beni culturali Sono inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra le aree oggetto di tutela dei beni di cui all'art. 10, comma 4 del d.lgs. 42/2004. In particolare, al comma 4 sono richiamate le lettere: f) le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, e strade ed altri spazi aperti urbani d'interesse artistico o storico; l) le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Le funzioni di tutela di tali beni sono attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha provveduto alla loro individuazione⁴. Normativa di riferimento: - art. 10, lettere f), g) ed l) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1.4. Beni paesaggistici Sono inidonee le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del d.lgs. 42/2004, comma 1 lettera a) "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali" e lettera b) "le ville, i giardini e i parchi non tutelate dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro bellezza non comune." I beni qui indicati si distinguono, da quelli di cui all'art. 136, comma 1 lettera c) e d), di seguito elencati quali "Aree di attenzione", in virtù del loro carattere prevalentemente puntuale e/o di modesta estensione areale. Tali ambiti sono riportati nell'elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.5. Normativa di riferimento: - art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

1.5. Vette e crinali montani e pedemontani In conformità a quanto indicato all'art. 13 del Piano Paesaggistico Regionale, a salvaguardia dei paesaggi e dei cono visuali a questi associati, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è inidonea "in un intorno di 50 m per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4"⁶. Normativa di riferimento: - art. 13 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53- 11975.

1.6. Tenimenti dell'Ordine Mauriziano Sono inidonee le aree degli ex tenimenti dell'Ordine Mauriziano individuati nell'allegato C delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale in quanto "... luoghi che per le loro specificità storiche, ambientali e paesaggistiche connotano la storia e la tradizione piemontese". Normativa di riferimento: - art. 33, comma 7 – Allegato C - Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

2. AREE PROTETTE 2.1. Aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e Aree protette regionali di cui alla l.r. 12/1990 e 19/2009, siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000 Le aree protette, sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale, sono inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse. In particolare, tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati. Tali aree sono individuate sulla cartografia tematica regionale disponibile presso il sistema informativo regionale⁷. Normativa di riferimento: - direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; - r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (Costituzione di un "Parco nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie); - d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); - legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); - d.m. 2 marzo 1992 (Istituzione del Parco nazionale della Val Grande); - l.r. 22 marzo 1990 (Nuove norme in materia di aree protette); - l.r. 22 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

3. AREE AGRICOLE 3.1. Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo. Sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo. Ai fini dell'attuazione, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l'individuazione della classe di capacità d'uso dei suoli è quello adottato con D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010. In particolare, la perimetrazione delle diverse classi di capacità d'uso dei suoli ricadenti nelle aree di pianura e di fondovalle collinare è desunta dalla Carta di Capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000⁸ per tutte le aree ove tale strumento è disponibile (al momento dell'adozione del presente documento sono cartografate a tale scala le aree di pianura e di fondovalle collinare); per tutte le altre aree la perimetrazione è desunta dalla Carta a scala 1:250.000⁹.

Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a scala aziendale in relazione all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli e di proporre una riclassificazione delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione Agricoltura – Settore Tutela e valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino - corredata da una relazione pedologica redatta secondo le modalità e le indicazioni

contenute nella d.g.r. n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010. Le aree di prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli possono essere considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici fino al limite massimo di 1 MW nel caso in cui si verificano tutte le seguenti condizioni: - il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende realizzare l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di integrare il reddito agricolo e rispetti i requisiti dimensionali definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda; per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola); - l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo; - l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo; - la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo). Normativa di riferimento: - circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009; - l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"; - Piano Territoriale Regionale approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005; - Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32; - regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); - deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2005 n. 2-9977 "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Prima proposta di modifiche al Programma per l'anno 2008. Approvazione"; - deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2009 n. 26-11745 "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2 - 9977 del 5 novembre 2008"; - deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale. - deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.

3.2. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola vitati destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto¹¹. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e/o dai servizi Agricoltura delle Province e delle Comunità Montane. Normativa di riferimento: - regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; - regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); - decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88); - Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32.

3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico In considerazione della strategicità degli interventi tesi a ridurre l'utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e di II grado¹². Normativa di riferimento: - Piano Irriguo Nazionale; - legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste"; - legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione".

4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco: - le aree comprese all'interno della fascia fluviale A e B, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento; - le aree caratterizzate da frane attive e quiescenti (Fa, Fq); - le aree interessate da trasporto di massa su conoidi, quindi conoidi attivi o potenzialmente attivi Ca e Cp; - le aree soggette a valanghe; - le aree caratterizzate da esondazioni a pericolosità molto elevata Ee ed a pericolosità elevata Eb; - le aree a rischio idrogeologico molto elevato RME (ZONA 1 e ZONA 2, ZONA B-PR e ZONA I) che ricomprendono anche le aree del Piano straordinario PS267. Per una puntuale identificazione delle aree sopra elencate lungo i corsi d'acqua della Regione Piemonte si può fare riferimento alla seguente cartografia PAI: - Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e Varianti alle fasce fluviali¹³; - Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" ovvero successivi

aggiornamenti ai sensi dell'art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI14; – Elaborati cartografici dei Piani regolatori comunali vigenti relativi al quadro di dissesto derivante dagli studi di compatibilità al PAI degli strumenti urbanistici. Sono da considerarsi aree non idonee quelle individuate come aree di Classe IIIa e IIIc nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti. Sono da considerarsi altresì inidonee le aree di Classe IIIb (e relative sottoclassi, individuate nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti) sino alla realizzazione delle opere di riassetto idraulico. Normativa di riferimento: - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”; - deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI.

AREE DI ATTENZIONE Sono indicate di seguito le tipologie di aree che, pur essendo soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica Le aree di seguito richiamate, soggette a dispositivi di tutela paesaggistica, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici a terra e/o aree degradate o compromesse da attività antropiche in cui inserire tali impianti. L'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree di seguito indicate sarà quindi possibile assicurando l'assoluto mascheramento degli impianti in qualsiasi periodo stagionale a tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. La progettazione di tali impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”, escludendo la possibilità di redigere una relazione paesaggistica semplificata, come introdotta per alcune tipologie di intervento con D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139. Per gli interventi previsti in aree di attenzione quali i Siti di candidatura UNESCO (Buffer zone) e le Zone Tampone dei Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, non direttamente assoggettati a provvedimenti di tutela paesaggistica, si richiede in ogni caso la redazione di uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante. Sono di seguito segnalate le seguenti aree di attenzione: • Aree individuate ai sensi del d.lgs. 42/2004 art. 136 comma 1 lettere c) “...i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ...e lettera d) “...le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”; tali ambiti sono riportati nell'elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.; • Aree individuate ai sensi del d.lgs. 42/2004 art 142 “aree tutelate per legge”; • Aree individuate quali “Buffer zone” nella candidatura UNESCO secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2010 n. 87-13582 - Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” e Determinazione Dirigenziale n. 460 del 20.07.2010; tali ambiti sono individuati all'allegato 2 della d.g.r. 16 marzo 2010 n. 87-13582; • Le “Zone tampone” dei siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO in Piemonte (Complesso dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude) reperibili al sito www.unesco.beniculturali.it. • Aree individuate negli elaborati di PRGC approvati, ai sensi dell'art. 24 commi 1) e 2) della l.r. 56/77.

Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.15 (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 46-5823 del 15 aprile 2002/16 sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti fotovoltaici a terra. Per queste aree, la progettazione di impianti fotovoltaici dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.

Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche Gli ambiti di seguito indicati, pur non compresi nelle aree di esclusione, risultano scarsamente idonee ad ospitare impianti fotovoltaici a terra in considerazione della loro problematica connesse a situazioni di rischio geologico ed idraulico, per le quali risulta necessario un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra. In considerazione

del livello di pericolosità che contraddistingue le aree di seguito richiamate, pur non escludendo la possibilità che in sede progettuale possano essere individuati ambiti di fattibilità, si raccomanda un elevato livello di attenzione nelle istruttorie riguardanti progetti ubicati nelle seguenti aree: - fascia fluviale C, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena catastrofica; - fasce a pericolosità media o moderata Em lungo il reticolo idrografico minore. Per una puntuale identificazione delle aree sopra elencate lungo i corsi d'acqua della Regione Piemonte si può fare riferimento alla seguente cartografia: - Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e Varianti alle fasce fluviali⁸; - Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" ovvero successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI⁹; - Elaborati cartografici dei Piani regolatori comunali vigenti.

Zone di Protezione Speciale (ZPS) Tali zone sono individuate dalla Regione Piemonte ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici (recentemente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE). Per tali aree vige l'obbligo di espletare la procedura di "Valutazione di incidenza" per tutti i piani o progetti suscettibili di interferire con la conservazione delle specie di Uccelli in direttiva o con gli habitat che ne consentono la loro conservazione. La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata dalla relazione per la valutazione di incidenza di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 e riportata altresì nell'allegato C della l.r. 29 giugno 2009, n. 19.

Zone Naturali di Salvaguardia Le zone naturali di salvaguardia, definite all'articolo 5 della citata l.r. 19/2009, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 2010, n. 193, con decorrenza dall'entrata in vigore del Titolo II della l.r. 19/2009, non sono più classificate come "area protetta". Per tali aree è prevista una diversa forma di tutela, inserita nel DDL 54 all'esame del Consiglio regionale, che le individua come parte integranti della Rete Ecologica regionale, con la stessa valenza dei "Corridoi ecologici". La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata dalla relazione per la valutazione di incidenza di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 e riportata altresì nell'allegato C della l.r. 19/2009. Nel caso in cui sulla Zona naturale di salvaguardia sia vigente, il Piano d'area, stralcio del Piano Territoriale regionale, l'ammissibilità dell'intervento deve essere verificata e resa compatibile con le norme di attuazione del Piano.

Corridoi ecologici I corridoi ecologici, come definiti all'art. 53 dello stesso Testo Unico (ossia come aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della Rete natura 2000), fanno parte della Rete ecologica regionale. La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le interferenze qualitative e quantitative sull'area, con riferimento in particolare alle componenti naturalistiche ed alle esigenze di conservazione della continuità ecologica degli habitat naturali e seminaturali. Sia le Zone di Protezione Speciale, sia le Zone naturali di salvaguardia sono attualmente definite nella cartografia allegata alla l.r. 19/2009 e su di esse si applicano le rispettive normative di riferimento. Sono da ricomprendersi nelle aree di attenzione i corridoi ecologici già individuati negli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, nonché quelli che devono essere ancora individuati nella Carta della Natura, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 19/2009, di competenza del Consiglio regionale.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 29-7254 pubblicata sul BU Reg. Piemonte n. 34 23/08/2018 e rubricata: "Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottata con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 10-6480. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006", ove, a pag. 18 dell'allegato costituito dalla Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale si specifica:

“• **Solare fotovoltaico** Si condivide la proposta del PEAR – Piano Energetico Ambientale Regionale, **che favorisce impianti che non presuppongono consumo di suolo** in linea con le strategie e gli obiettivi contenuti nel Ptr e Ppr, **privilegiando impianti sui tetti degli edifici**, sulle coperture delle strutture produttive e terziarie ecc. ovvero attraverso il riutilizzo delle discariche di rifiuti o di superfici impermeabilizzate e abbandonate, quali le aree industriali dismesse.”

UDITA la relazione del Sindaco, che, analizzato lo stato della normativa, introduce la discussione sulla Convocazione della Conferenza di Servizi Istruttoria sincrona ai sensi dell'art. 14 c. 1 della legge 241/1990 e s.m.i., sopralluogo e O.T., comunicazione pervenuta al Comune di Frugarolo il 18.07.2019 dalla Provincia di Alessandria, e protocollata al nr. 3205 del 18.07.2019, avente come oggetto: "Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica – parco solare fotovoltaico Cascina Richiesta Via delle Cascine in Comune di Frugarolo (AL). Ditta proponente: REN 145 Via salita S. Caterina 2/1 – GENOVA”;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri;

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, purtroppo, ad oggi tende a favorire l'installazione degli impianti fotovoltaici anche a terra (si cita la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4755 del 26 settembre 2013 di riforma della Sentenza del TAR Veneto 23 novembre 2012 n. 1439) e la normativa Regionale, con pur con accorgimenti e con diverse soglie di attenzione, consente tali tipologie di installazione;

PRESO ATTO che, con sintesi dell'andamento della discussione, viste anche le dimensioni importanti dell'impianto che si propone di realizzare (6 MW), l'impatto paesaggistico della tecnologia fotovoltaica non può essere certamente affrontato da un punto di vista puramente quantitativo, ma necessita di un approccio volto a rendere la diffusione degli impianti compatibile con il paesaggio naturale e con le attività produttive agricole. Bisogna infatti tener conto dell'impatto visivo dei parchi fotovoltaici, causato dalla grande estensione della superficie dei pannelli e - in particolare nei terreni agricoli - delle conseguenze che l'installazione degli impianti a terra potrebbe provocare, se prolungata nel tempo, sulla fertilità dei terreni e, di conseguenza, sul loro valore fondiario;

IN CHIUSURA delle disamina della trattazione, il Consiglio Comunale di Frugarolo, all'unanimità, delega il Sindaco ad esprimere, in seno alla conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Alessandria, parere sfavorevole all'installazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" per l'elevata compromissione del suolo che lo stesso comporta, per il grande impatto visivo/ambientale/paesaggistico, per la sottrazione di rilevanti porzioni di terreno (per un numero molto elevato di anni) alla produzione agricola e per le tendenze del PEAR che vanno nella direzione di limitare il consumo del suolo per tali tipologie di impianti;

QUINDI,

PRESO ATTO del Parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica espresso dal Segretario Comunale relativamente alla presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATA la normativa Nazionale e Regionale in materia;

VISTO l'art. 42 del TUEL;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 10

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10

CONSIGLIERI ASTENUTI: 0

CONSIGLIERI CONTRARI: 0

D E L I B E R A

- 1) **LA PARTE NARRATIVA È RICHIAMATA INTEGRALMENTE QUALE COROLLARIO DELLA MOTIVAZIONE DEL PRESENTE ATTO AMMINISTRATIVO.**
- 2) **DI ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE NEGATIVO** sull'impianto di che trattasi, ritenendo prevalente l'interesse al mantenimento di terreni ad uso agricolo sullo sfruttamento dei medesimi per scopi riguardanti la produzione di energia.
- 3) **DI INVIARE** il presente atto alla Regione Piemonte, alle associazioni di categoria delle filiere agricole maggiormente rappresentative ed alle associazioni ambientali affinché il Consiglio Regionale si faccia parte diligente nel perfezionare ed approvare una normativa drasticamente limitativa delle installazioni degli impianti fotovoltaici a terra, privilegiando le coperture dei tetti, a tutela dell'Agricoltura
- 4) **DI RITENERE**, in subordine a quanto espresso ai punti nn. 2) e 3) del dispositivo, assolutamente necessario un approfondito "*screening ambientale*" con analisi punto per punto degli aspetti critici (impatto ambientale, viabilità, compromissione del suolo etc. etc.) che certamente verrà compiuto in sede di Conferenza di Servizi, con tutte le garanzie, opere compensative, minimizzazione e mitigazione degli aspetti rilevanti dal punto di vista paesaggistico, non escludendo la possibilità di soluzioni alternative relative al ridimensionamento "*drastico*" della potenza dell'impianto stesso o, se possibile, di installazione a tetto e non a terra.
- 5) **DI DELEGARE** il Sindaco, all'interno della Conferenza di Servizi, all'espressione del succitato giudizio non favorevole, per le considerazioni svolte succintamente in narrativa.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23/2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA – PARCO SOLARE FOTOVOLTAICO CASCINA RICHIESTA VIA DELLE CASCINE IN COMUNE DI FRUGAROLO (AL). DITTA PROPONENTE: REN 145 VIA SALITA S. CATERINA 2/1 – GENOVA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fugarolo 26.07.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 05.08.2019 al 20.08.2019

Frugarolo, li 20.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano